

## L'UCEBI E L'OTTO PER MILLE

La 40ª Assemblea Generale dell'UCEBI del giugno 2008 delibera, con l'Atto 30, di usufruire delle opportunità che offre la legge 222/85.

### Atto 30/AG/08

#### Adesione dell'UCEBI all'otto per mille [...]

[...] L'Assemblea delibera di usufruire, per soli fini umanitari, sociali e culturali, delle opportunità che offre la legge 222/85, optando anche per le quote non espresse, ritenendo che tale determinazione non contraddica l'identità di una minoranza religiosa come quella battista che sostiene la separazione tra Chiesa e Stato [...]

Tale decisione è avvenuta dopo oltre quindici anni di intenso e appassionato dibattito assembleare.<sup>1</sup>

La legge 222/85 nasce a seguito della revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (1984). Gli artt. 47 e 48 di tale legge di revisione dicono:

**Art. 47** [...] A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ... è destinata a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni ... vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

**Art. 48** Le quote di cui all'art. 47 ... sono utilizzate... dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Il sistema delineato dalla legge 222/85 fu applicato anche a tutte le altre confessioni religiose con intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

A seguito dell'atto 30/AG/2008, l'UCEBI chiede la modifica della legge di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (Legge 12 aprile 1995, n.116). La richiesta dell'UCEBI è stata accolta con la legge 12 marzo 2012 n. 34 di cui riportiamo l'art. 1:

#### **Articolo 1. (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)**

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verrà indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

---

<sup>1</sup> La prima discussione risale all'AG del 1991, nella quale viene dibattuto un documento presentato da Paolo Spanu dal titolo: *Otto per mille: risorse economiche e libertà della chiesa*. "... non si può far altro che astenersi dall'entrare nell'attuale sistema, impegnandoci in una lunga battaglia tesa a cambiare questa situazione. Visto che si deve ogni anno votare o per una chiesa o per lo stato, io voto per lo stato" (Paolo Spanu, 1991)

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

In applicazione di questa modifica, con la dichiarazione dei redditi del 2013 (relativa al periodo di imposta 2012) i cittadini hanno potuto esprimere la loro preferenza di destinazione<sup>2</sup> della quota otto per mille all'UCEBI. Purtroppo, però, il comma 4 dell'art. 1 della modifica dell'Intesa non viene applicato dallo Stato e quindi i fondi dell'otto per mille che dovrebbero essere erogati entro i tre anni dal periodo d'imposta di riferimento, nella prassi vengono invece erogati nel quarto anno con notevole ritardo rispetto all'annualità di riferimento e di origine<sup>3</sup>. In altre parole, lo Stato avrebbe dovuto erogare i fondi all'UCEBI già nel 2015 e invece lo ha fatto soltanto nel 2016.

La 42ª Assemblea Generale del 2012 apporta le necessarie modifiche all'ordinamento dell'UCEBI, in vista della partecipazione alla ripartizione delle quote dell'otto per mille. Nel Patto Costitutivo vengono introdotte tre modifiche che riguardano le attribuzioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e dei/delle Revisori/e:

- Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea
  - *hbis*) delibera sulle linee generali e di indirizzo relative alla destinazione dei fondi derivanti dall'otto per mille
- Art. 12 Attribuzioni del Comitato Esecutivo
  - *ibis*) amministra e impiega i fondi derivanti dall'otto per mille in conformità agli indirizzi generali e programmatici dell'Assemblea Generale e cura i relativi adempimenti normativi
- Art. 18 Attribuzioni dei/delle Revisori/e
  - b) controllano la contabilità dell'UCEBI, dell'Ente Patrimoniale, delle istituzioni, degli organismi operativi e della Commissione Otto per mille; hanno facoltà di avvalersi di esperti/e

Nella medesima Assemblea vengono introdotti nel Regolamento la Commissione Otto per mille e il Servizio Otto per mille.

#### **CAPO 5 - COMMISSIONE OTTO PER MILLE**

##### **Art. 176undecim - Commissione Otto per mille**

La Commissione Otto per mille è un organo consultivo a carattere tecnico.

##### **Art. 176duodecim - Composizione e riunioni**

1. La Commissione Otto per mille è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, e presieduta da un/una coordinatore/trice, tutti/e nominati/e dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta operativa. Uno/a dei/le componenti deve essere membro del Comitato Esecutivo.

2. Si riunisce su convocazione del/della suo/a coordinatore/trice almeno tre volte l'anno.

##### **Art. 176tredecim - Compiti**

La Commissione:

- a) studia e approfondisce i programmi e i progetti, riferiti all'otto per mille, che il Comitato Esecutivo intende attuare in relazione al mandato dell'Assemblea Generale;
- b) istruisce le richieste di finanziamento pervenute al Servizio Otto per mille;
- c) vigila sull'impiego dei finanziamenti e ne verifica il corretto andamento;
- d) riceve ed esamina il rendiconto predisposto dal Servizio Otto per mille;
- e) presenta annualmente al Comitato Esecutivo una relazione sulla propria attività;
- f) segnala al Comitato Esecutivo eventuali studi e proposte tese a favorire un aumento delle adesioni.

##### **Art. 176quattordicim - Rimborsi**

I membri della Commissione non hanno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute da ciascun/una commissario/a per l'espletamento del lavoro e alla diaria, determinata dal Comitato Esecutivo, relativa a spese non documentabili, per chi opera fuori dalla propria città di residenza.

---

<sup>2</sup> È bene ricordare che il dichiarante, attraverso la sua firma su apposito modulo da consegnare separatamente alla eventuale dichiarazione dei redditi, non destina l'otto per mille dell'importo da lui pagato a titolo di Irpef (come per l'istituto del cinque per mille), bensì esprime solo la preferenza di destinazione.

Il totale dell'ammontare assegnato a ciascuna confessione religiosa o allo Stato è proporzionale al numero delle scelte espresse da ciascun dichiarante; è infatti la percentuale di preferenza sulle scelte espresse che determina l'assegnazione dei fondi derivanti dalle scelte non espresse.

<sup>3</sup> Corte dei Conti, Destinazione e Gestione dell'8 per mille dell'IRPEF, 2014, pg.36

## **CAPO 2 - GLI UFFICI DELL'UCEBI**

### **Art. 174 - Mansioni**

1. Gli uffici dell'UCEBI sono organizzati in: Servizio di Segreteria, Servizio Amministrativo, Servizio Tecnico, Servizio Otto per mille.

[...]

5. Il Servizio Otto per mille:

- a) assiste e supporta la Commissione Otto per mille nell'espletamento del suo mandato,
  - b) opera d'intesa con il/la coordinatore/trice della Commissione Otto per mille;
  - c) partecipa con un suo/a delegato/a agli incontri istituzionali della Commissione Otto per mille e presenta i vari progetti;
  - d) predispone la modulistica per la presentazione dei progetti;
  - e) esamina le richieste di finanziamento e ne verifica l'ammissibilità;
  - f) istruisce le pratiche di finanziamento;
  - g) predispone annualmente il rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute da sottoporre alla Commissione Otto per mille;
  - h) attiva i finanziamenti secondo le modalità previste;
  - i) gestisce i conti bancari dedicati ai fondi otto per mille;
  - l) comunica per iscritto agli enti richiedenti il finanziamento l'esito della valutazione;
  - m) cura i rapporti con gli enti che ricevono il finanziamento otto per mille;
  - n) assiste la Commissione Otto per mille nell'organizzazione delle campagne pubblicitarie e nella diffusione dei dati relativi all'impiego delle somme devolute.
6. Altri servizi possono essere istituiti secondo le direttive del Comitato Esecutivo.
7. Le persone addette agli uffici possono essere contemporaneamente adibite, secondo le occorrenze, a più servizi.

La 43ª Assemblea Generale 2014, in linea con le modifiche apportate all'ordinamento dall'Assemblea precedente, dedica il punto 2 della mozione programmatica all'otto per mille, dando al Comitato Esecutivo una serie di mandati qui di seguito riportati:

#### **Atto 61/AG/14**

##### **Mozione programmatica - Punto 2: Diaconia e otto per mille**

L'Assemblea riconosce la ricchezza delle iniziative diaconali che le chiese intraprendono in Italia e sostengono all'estero. Ad esempio, l'assistenza alle persone migranti, la cura alle persone detenute nelle carceri, a coloro che sono ricoverati negli ospedali e nelle case di riposo, la distribuzione di viveri, i corsi di lingua italiana per stranieri, il sostegno a distanza, come per lo Zimbabwe.

L'Assemblea ribadisce che gli ambiti assistenziale, sociale, umanitario e culturale sono le aree d'intervento dei progetti finanziati dall'otto per mille.

L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di:

1. nominare al più presto la Commissione Otto per mille affinché possa essere operativa prima della data in cui lo Stato ripartirà la quota d'imposta che i cittadini hanno destinato all'Unione nel 2013;
2. chiedere alla Tavola Valdese di potersi avvalere della consulenza del suo ufficio otto per mille per le mansioni previste dall'art. 174/RU, comma 5, e per la formazione professionale di almeno una persona del costituendo ufficio otto per mille dell'Unione.
3. dare priorità alle iniziative di diaconia già consolidate in Italia e all'estero.
4. istituire occasioni di formazione rivolte alle chiese locali per la stesura, la gestione e la rendicontazione dei progetti otto per mille;
5. redigere un vademecum per la gestione di progetti otto per mille;
6. favorire, avvalendosi anche delle competenze maturate nella Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei singoli progetti (ad esempio gli insegnanti di lingua italiana per stranieri, gli operatori di sportelli di ascolto, i visitatori nelle carceri, negli ospedali, nelle case di riposo, etc.).
7. redigere un prontuario che raccolga le linee guida per l'avvio di singoli progetti, facendo riferimento alle buone pratiche consolidate nelle chiese e nelle associazioni che promuovono dei progetti negli ambiti sopra elencati.
8. avvalersi per la comunicazione sociale dell'otto per mille, di agenzie di settore, ponendo in risalto progetti e attività già consolidate, ispirandosi alla campagna pubblicitaria proposta da altre chiese, ad esempio la CELI (Chiesa Evangelica Luterana in Italia).